



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/31 DEL 3.07.2018

Oggetto: Esecuzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle sentenze emesse dal T.A.R. Sardegna di annullamento della determinazione del Direttore generale dell'Assessorato regionale del Lavoro n. 1458/40 del 16.1.2015. Avvio a cura dell'Assessorato regionale del Lavoro delle procedure di iscrizione nella lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/2008 dei aventi diritto ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018).

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che il TAR della Sardegna ha disposto con le sentenze dal n. 101 al n. 118 del 2018 l'annullamento della determinazione del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro n. 1458/40 del 16.1.2015, che prevedeva esclusione per "carezza dei requisiti", dalla iscrizione alla lista speciale ad esaurimento di cui alla L.R. n. 3/2008, dei 18 ricorrenti in sede giurisdizionale.

Le predette sentenze hanno condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese del giudizio e hanno, altresì, ordinato all'Autorità amministrativa soccombente di dare immediata esecuzione a quanto disposto con i suddetti pronunciamenti.

L'Assessore ricorda che la legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 (Legge finanziaria 2008), all'art. 6, comma 1, lettera f), ha istituito una "lista speciale ad esaurimento per il personale ricompreso nell'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che non abbia fruito della risoluzione incentivata del rapporto, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 2 del 2007, o quello che cessa a scadenza naturale del contratto di ricollocazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 2006, il cui rapporto di lavoro con l'ente di provenienza sia cessato o cessi entro il 31 dicembre 2008".

Successivamente, l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore sociale) ha disposto che "nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10



giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008)".

L'Assessore del Lavoro riferisce, inoltre, sulla sopravvenuta carenza d'interesse della Regione Autonoma della Sardegna all'impugnazione delle sentenze del T.A.R. Sardegna, così come comunicato alla Presidenza della Regione, all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e alla Direzione generale dell'Area Legale, con nota dell'Assessorato del Lavoro del 26.2.2018, prot. 8250, in quanto tutti i ricorrenti ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018) potrebbero aver diritto ad essere iscritti, su richiesta e previa verifica dell'effettiva copertura finanziaria, alla lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. n. 3/2008.

L'Assessore del Lavoro nel ricordare che sussiste un preciso obbligo giuridico in capo alla Regione di uniformarsi a quanto deciso in sede giurisdizionale e che, pertanto, si rende necessario dare esecuzione alle sentenze succitate, mediante l'avvio della procedura di iscrizione degli aventi diritto nella lista speciale ad esaurimento, evidenzia che l'iscrizione del predetto personale alla lista speciale ad esaurimento è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale del Rendiconto generale della Regione per l'anno 2017, la cui mancata approvazione non consente di incrementare le spese del personale.

L'Assessore precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/2008, l'Amministrazione regionale, con effetto dalla data di iscrizione nella lista, subentra agli enti di provenienza nei rapporti giuridici ed economici col personale suddetto al quale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la rispettiva disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Assessore riferisce che agli oneri derivanti dall'iscrizione nella lista speciale dei ricorrenti aventi diritto si fa fronte, oltre che con i risparmi correlati ai pensionamenti di lavoratori già iscritti alla lista speciale, pari a euro 35.500 nel 2018, euro 462.800 nel 2019, euro 832.300 nel 2020 a valere sul capitolo SC01.8300, Missione 15, Programma 02, mediante le risorse già stanziare, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della L.R. n. 1/2018, in conto della missione 15, programma 02, titolo 1, capitolo SC08.7206 nel Bilancio della Regione per gli anni 2018-2020 pari a euro 500.000 per l'anno 2018, euro 1.213.000 per l'anno 2019, euro 1.313.000 per l'anno 2020 e le risorse aggiuntive da



iscrivere in conto dei medesimi missione e programma in sede di manovra 2019-2021 e anni successivi.

L'Assessore comunica pertanto che, il quadro finanziario suesposto consente l'attuazione di un programma graduale di inserimento nella lista speciale nel triennio 2018-2020, e propone il seguente Piano per l'attuazione dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 1/2018:

- annualità 2018: 36 inserimenti, a partire dal 1 settembre 2018;
- annualità 2019: 13 inserimenti a partire dal 1 settembre 2019;
- annualità 2020: 34 inserimenti a partire dal 1 settembre 2020.

Il Programma di inserimento nella lista speciale potrà essere anticipato nel caso vengano rinvenute nuove risorse in sede di manovra 2019-2021.

L'Assessore, ricordando che l'articolo 11, comma 4 della L.R. n. 1/2018 fa riferimento all'elenco approvato con determinazione del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro n. 1458/40 del 16.1.2015, che fissava al 2.8.2013 il termine ultimo per la presentazione delle domande di inserimento, propone quindi i seguenti criteri di priorità per l'iscrizione graduale alla lista speciale del personale già operante nel comparto della Formazione Professionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopraccitata:

1. coloro che hanno beneficiato delle sentenze del TAR richiamate precedentemente;
2. coloro che sono stati licenziati dalle Agenzie formative di appartenenza entro la data di approvazione della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018);
3. i rimanenti aventi diritto sulla base dell'ordine stabilito dal numero di protocollo in entrata.

Relativamente alla sede di assegnazione del personale in parola, l'Assessore propone che la Direzione generale del Lavoro, ferma restando la prioritaria assegnazione ai compiti in materia di formazione professionale così come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. f), della L.R. 5 marzo 2008 n. 3, valuti, di concerto con le altre Direzioni generali, la possibilità di assegnare detto personale anche ad altre articolazioni dell'Amministrazione regionale con sede a Cagliari, sulla base delle specifiche competenze possedute ed esperienze fatte.



La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare i criteri di priorità per procedere all'iscrizione graduale alla lista speciale del personale già operante nel comparto della Formazione Professionale ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 4, della L.R. n. 1/2018;
- di dare mandato all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale affinché provveda ad attivare la procedura amministrativa finalizzata all'iscrizione a domanda nella lista speciale ad esaurimento degli aventi diritto, al fine di procedere entro il 31.12.2021, all'assunzione del personale di cui all'art. 11 comma 4 della L. R. n. 1/2018;
- di dare mandato all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per le variazioni compensative a valere sulla Missione 15, Programma 02 conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru